

COMUNE DI TROPEA

(Provincia di Vibo Valentia)



Prot. 14432 del 26.07.2021

Ordinanza Sindacale n. 13 del 26/07 /2021

Oggetto: disposizione urgenti in materia di rifiuti e decoro urbano

IL SINDACO

RILEVATO che sul territorio comunale ed in particolare nelle zone a maggiore flusso turistico si verificano frequentemente comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro urbano come, per esempio, l'abbandono all'interno dei cestini stradali getta carte di rifiuti domestici indifferenziati;

RITENUTO che il perdurare di una simile situazione induce forme di degrado incompatibili con i necessari standard igienico sanitari della Città tanto da poter costituire un obiettivo parametro di valutazione negativa per il livello qualitativo del buon vivere nella nostra città con conseguente ripercussione sull'immagine e sull'offerta turistica che viene proposta;

ATTESO che la tutela ed il miglioramento della vivibilità degli spazi pubblici rappresentano un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione Comunale;

VALUTATO che il raggiungimento di tale fine non può prescindere da un'azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni più diffusi di comportamenti indecorosi, causa di scadimento della qualità della vita dei cittadini;

CONSIDERATA la vocazione turistica della Città;

RITENUTO indispensabile contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti all'interno di elementi di arredo urbano che assolvono ad altre funzioni,

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 39 dello Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana,

DISPONE

A tutela del decoro urbano, è **VIETATO** depositare rifiuti domestici nei cestini stradali dislocati sul territorio comunale, nonché introdurre sacchi all'interno degli stessi ovvero rifiuti sfusi in difformità alla tipologia di materiale cui il contenitore è dedicato.

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza, salvo che il fatto integri ipotesi di reato, sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 (centoventicinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 - bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge 16/01/2003. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

AVVISA

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, avverso la presente Ordinanza è consentito il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Tropea.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione precedente con lo stesso in contrasto.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su territorio comunale e presso tutti gli stabilimenti balneari, pubblicizzazione sul sito internet dell'ente; comunicata alla Prefettura di Vibo Valentia, alla Questura di Vibo Valentia, al Comando Stazione Carabinieri di Tropea, al Posto Fisso della Polizia di Stato di Tropea, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Tropea, all'Ufficio Locale Marittimo di Tropea, al Comando di Polizia Municipale di Tropea.

Il Sindaco della Città di Tropea

Avv. Giovanni Macrì

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993